SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   **Roma - Sabato, 7 gennaio 2017**   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero
dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 novembre 2016.

Revoca dell'autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici, in Ancona, via Fabio Filzi n. 6/b.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto del direttore generale del Servizio per l'autonomia e gli studenti del 19 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale la Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Fonte Avellana (Pesaro), successivamente trasferita in Ancona, via Fabio Filzi n. 6/b, è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2015, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza di revoca dell'autorizzazione presentata dall'istituto di studi politici «S. Pio V» in data 9 giugno 2016;

Vista la presa d'atto espressa dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 4 ottobre 2016;

Decreta:

L'autorizzazione concessa con decreto del direttore generale del Servizio per l'autonomia e gli studenti del 19 marzo 1989 alla Scuola superiore per mediatori linguistici avente attualmente sede ad Ancona, via Fabio Filzi n. 6/b, è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MELINA

16A09164

DECRETO 30 novembre 2016.

Autorizzazione all'aumento del numero massimo degli studenti ammissibili per la Scuola superiore per mediatori linguistici, in Perugia, via Villa Glori n. 7/c.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Perugia, via di Villa Glori n. 7/c, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il D.D. 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire ed attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il D.D. 24 ottobre 2012 con il quale la scuola è stata autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno a 75 unità e, per l'intero corso, a 225 unità;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza con la quale la scuola in questione ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 75 a 100 unità e, per l'intero corso, a 300 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 4 ottobre 2016;

Decreta:

La scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Perugia, via Villa Glori n. 7/c, è autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 75 a 100 unità e, per l'intero corso, a 300 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2016

Il direttore generale: MELINA

16A09165

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 novembre 2016.

Modalità di designazione dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nonché modalità di svolgimento della sua attività.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il «Codice della navigazione» ed il relativo regolamento per la navigazione marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni», come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e, in particolare, l'art. 14 che introduce l'art. 11-*bis* della citata legge n. 84 del 1994 e istituisce, tra l'altro, l'Organismo di partenariato della risorsa mare;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante il Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, disciplina le modalità di designazione dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nonché le modalità di svolgimento della sua attività, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati.

2. Ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 169 del 2016, l'Organismo di partenariato della risorsa mare svolge le funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché le funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine all'adozione del piano regolatore di sistema portuale, all'adozione del piano operativo triennale, alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell' Autorità di sistema portuale suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità dell'operatività del porto, al progetto di bilancio preventivo e consuntivo, alla composizione degli strumenti di cui all'art. 9, comma 5, lettera *l)* della citata legge n. 84 del 1994. L'Organismo si esprime altresì su ogni questione in materia di organizzazione e funzionamento del porto che sia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente, o in relazione alla quale ne formulino richiesta la maggioranza dei componenti dell'organismo medesimo ovvero la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione dell'AdSP.

3. L'Organismo di partenariato della risorsa mare è periodicamente informato dal Presidente dell'AdSP in merito all'attuazione del piano regolatore e del piano operativo e può esprimere le proprie valutazioni al riguardo.

4. Nelle materie di competenza dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, il Comitato di gestione dell'AdSP deve tener conto degli orientamenti emersi in seno all'Organismo di partenariato della risorsa mare e, nel caso le sue deliberazioni se ne discostino, tale scelta va adeguatamente e specificamente motivata.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di partenariato della risorsa mare può avvalersi delle strutture dell'Ufficio del Segretario Generale, secondo modalità stabilite dal medesimo Segretario generale.

Art. 2.

Modalità di designazione dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare

1. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, individuati dall'art. 11-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono designati secondo le seguenti modalità:

a) il rappresentante degli armatori di cui al citato art. 11-*bis*, comma 1, lettera *a)* è designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;

b) il rappresentante degli industriali, di cui al citato art. 11-*bis*, comma 1, lettera *b)*, è designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;

c) Il rappresentante degli operatori di cui al citato art. 11-*bis*, comma 1, lettera *c)*, è designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;

d) il rappresentante degli spedizionieri, di cui al citato art. 11-*bis*, comma 1, lettera *d)*, è designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;

e) il rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto, di cui al citato art. 11-*bis*, comma 1, lettera *e)*, è designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;

f) il rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto, di cui al citato art. 11-*bis*, comma 1, lettera *f)*, è designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;

g) il rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi, di cui al citato art. 11-*bis*, comma 1, lettera *g)*, è designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;

h) il rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale, di cui al citato art. 11-*bis*, comma 1, lettera *h)*, è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori;

i) i tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto, di cui al citato art. 11-*bis*, comma 1, lettera *i)*, sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale stipulanti il contratto collettivo nazionale del settore portuale;

l) il rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto, di cui al citato art. 11-*bis*, comma 1, lettera *l)*, è designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.

2. La Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di seguito AdSP, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i criteri da utilizzarsi a fini dell'individuazione dell'associazione nazionale maggiormente rappresentativa con riferimento a ciascuna categoria, ferma restando la possibilità di integrare o modificare detti criteri. Tutti i rappresentati restano in carica quattro anni.

3. Ciascuno dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare può essere sostituito da un componente supplente, in caso di impedimento alla partecipazione alla riunione, individuato dall'associazione rappresentata, ovvero, nel caso di cui al comma 1, lettera *h)*, dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.

4. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, qualora si trovino in conflitto di interessi, sono obbligati ad astenersi dalla eventuale votazione sulla questione trattata.

5. Il Presidente, anche su richiesta di alcuni dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, può invitare a partecipare ad una riunione dell'Organismo medesimo, senza diritto voto, i rappresentanti di soggetti pubblici e privati che siano portatori di specifici interessi o dotati di peculiari competenze in relazione alla materia oggetto di detta riunione.

6. Possono, altresì, partecipare alle riunioni dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, su invito del Presidente, esperti di specifiche materie e rappresentanti di altre Amministrazioni.

7. L'elenco dei soggetti invitati a ciascuna riunione, ai sensi dei commi 5 e 6, è comunicato ai componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare ed agli altri partecipanti.

8. Il Presidente può, altresì, istituire gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 6.

Art. 3.

Convocazione delle riunioni e trasmissione documentazione

1. L'Organismo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno. È, inoltre, convocato dal Presidente in caso di richiesta, debitamente motivata, della maggioranza dei componenti dell'Organismo stesso ovvero della maggioranza dei componenti del Comitato di gestione dell'AdSP.

2. Le riunioni dell'Organismo di partenariato della risorsa mare si tengono di norma presso la sede dell'AdSP. Qualora sorgesse l'esigenza di svolgere gli incontri in altra sede, la stessa sarà indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

3. L'Organismo di partenariato della risorsa mare è convocato almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata; i componenti ricevono la convocazione e l'ordine del giorno esclusivamente a mezzo posta elettronica. L'ordine del giorno è altresì inviato, entro lo stesso termine, ai soggetti invitati ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6.

4. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, provvedendo affinché la convocazione venga trasmessa con la massima tempestività.

5. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni già proposte per iscritto da uno o più componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare e lo trasmette agli altri componenti nei tempi e con le modalità di cui al comma 3 anche per le eventuali integrazioni al riguardo.

6. I componenti che intendono sottoporre all'Organismo di partenariato della risorsa mare eventuali proposte di integrazione dell'ordine del giorno, ovvero documenti per i quali è richiesto l'esame o la valutazione da parte dell'Organismo medesimo, provvedono a trasmetterli ad apposito indirizzo di posta elettronica, almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione, per consentirne il tempestivo invio a tutti i componenti dell'Organismo.

7. L'ordine del giorno definitivo e ogni altro documento di lavoro necessario o comunque utile ai fini della trattazione dei punti ivi previsti vengono trasmessi, esclusivamente a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione.

8. In caso di urgenza motivata, il Presidente può sottoporre all'esame dell'Organismo di partenariato della risorsa mare argomenti non iscritti all'ordine del giorno per la relativa valutazione, informandone preventivamente, ove possibile, i componenti dell'Organismo stesso.

Art. 4.

Svolgimento delle riunioni e verbali

1. L'Organismo può validamente adottare le proprie posizioni se almeno la metà più uno dei componenti è presente ai lavori. Le posizioni sono assunte dall'Organismo secondo la prassi del consensus e di esse si dà conto in apposito documento di sintesi. Qualora lo ritenga opportuno o qualora gli venga richiesto da almeno un quarto dei presenti, il Presidente sottopone a votazione, di carattere comunque indicativo, uno o più punti all'ordine del giorno.

2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare la trattazione di un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva, se nel corso della riunione ne è emersa l'esigenza.

3. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni o riunioni informative, cui il Presidente potrà invitare a partecipare i soggetti che, di volta in volta, riterrà opportuno convocare.

4. I verbali delle riunioni devono riportare, oltre alle posizioni eventualmente maggioritarie, anche le opinioni eventualmente dissenzienti rispetto alle posizioni maggioritarie, nonché le proposte formulate dai partecipanti.

5. I verbali vengono trasmessi ai componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare ed agli altri partecipanti entro un mese dalla data della riunione. La mancata comunicazione, per iscritto, di proposte modificative da parte di un componente o di uno dei partecipanti alla riunione nei dieci giorni successivi alla trasmissione del verbale equivale ad approvazione dello stesso.

Art. 5.

Istituzione di gruppi di lavoro

1. Il Presidente può istituire, senza oneri, gruppi di lavoro su particolari temi rientranti tra le attribuzioni dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, che sono coordinati da uno dei componenti dell'organismo stesso.

2. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di soggetti pubblici e privati, ovvero singoli individui, che siano portatori di specifici interessi o dotati di peculiari competenze in relazione al tema oggetto del gruppo di lavoro.

3. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Presidente secondo modalità di funzionamento fissate dal Presidente stesso in relazione ai compiti affidati.

4. La individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori è effettuata dal Presidente sulla base di criteri di competenza per materia e di interesse in relazione al tema specificamente demandato al gruppo.

5. I coordinatori dei gruppi di lavoro relazionano al termine dei lavori, o comunque periodicamente, ovvero a richiesta del Presidente, all'Organismo di partenariato della risorsa mare in merito all'attività svolta dal gruppo.

Art. 6.

Disposizioni in materia di trasparenza e comunicazione

1. La composizione dell'Organismo di partenariato della risorsa mare è pubblicata nel sito istituzionale dell'AdSP.

2. L'Organismo di partenariato della risorsa mare garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, i verbali delle riunioni, una volta approvati dal medesimo organismo sono trasmessi, al Presidente ed al comitato di gestione della AdSP e resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito istituzionale dell'AdSP.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 4411

17A00005

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 dicembre 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Argo Group S.c. a r.l., in Fermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 16 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 51 del 1° marzo 2013 con il quale il laboratorio Argo Group S.c. a r.l., ubicato in Fermo, via Enzo Ferrari n. 20, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 dicembre 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 novembre 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Argo Group S.c. a r.l., ubicato in Fermo, via Enzo Ferrari n. 20, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 dicembre 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Argo Group S.c. a r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
acidi grassi liberi (> 0,1 g/100g)	reg. CEE 2568/1991 allegato II + reg. UE 1227/2016 allegato I
indice di perossidi (> 5,0 meq/O2/kg)	reg. CEE 2568/1991 allegato III + reg. UE 1784/2016 allegato

16A09160

DECRETO 7 dicembre 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio IISG S.r.l. – ICQ Divisione di IISG S.r.l. – Conal Divisione di IISG S.r.l., in Cabiate, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 26 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 10 aprile 2014 con il quale il laboratorio IISG S.r.l. - ICQ Divisione di IISG S.r.l. - Conal Divisione di IISG S.r.l., ubicato in Cabiate (Como), via Europa n. 28, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 dicembre 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 novembre 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio IISG S.r.l. - ICQ Divisione di IISG S.r.l. - Conal Divisione di IISG S.r.l., ubicato in Cabiate (Como), via Europa n. 28, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 dicembre 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio IISG S.r.l. - ICQ Divisione di IISG S.r.l. - Conal Divisione di IISG S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 2016

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale - Total acidity	OIV MA-AS313-01- R 2015
Acidità volatile - Volatile acidity	OIV MA-AS313-02- R 2015
Anidride solforosa totale - Total sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A R 2012
Titolo alcolometrico volumico - Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A R2009 p.to 4.B

16A09161

DECRETO 9 dicembre 2016.

Conferma dell'incarico all'Istituto Marchigiano di tutela vini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del dercreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva», «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Pergola», «Rosso Conero», «San Ginesio», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Casteli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1,

comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2013 n. 60263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio all'Istituto Marchigiano di tutela vini il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva», «Vernaccia di Serrapetrona» ed alle DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Pergola», «Rosso Conero», «San Ginesio», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Casteli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che l'Istituto Marchigiano di tutela vini ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva», «Vernaccia di Serrapetrona» ed alle DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Pergola», «Rosso Conero», «San Ginesio», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Casteli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica»; mentre non ha dimostrato la rappresentatività per la DOC «I Terreni di Sanseverino» e per la IGT «Marche». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia, con nota prot. n. S21/2016/36012 del 7 novembre 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva», «Vernaccia di Serrapetrona», sulle DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Pergola», «Rosso Conero», «San Ginesio», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Casteli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «I Terreni di Sanseverino» e sulla IGT «Marche»;

Considerato che lo statuto del Istituto Marchigiano di tutela vini, approvato da questa amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Istituto Marchigiano di tutela vini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva», «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Pergola», «Rosso Conero», «San Ginesio», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Casteli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 novembre 2013 n. 60263 all'Istituto Marchigiano di tutela vini, con sede legale in Jesi (AN), viale dell'Industria, n. 5, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva», «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Bianchello del Metauro», «Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Pergola», «Rosso Conero», «San Ginesio», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Casteli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 18 novembre 2013 n. 60263, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 2016

Il dirigente: POLIZZI

16A09158

DECRETO 9 dicembre 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'autorità pubblica di controllo, la Camera di commercio di Torino, con nota prot. n. 95356/U del 28 novembre 2016, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni citate;

Considerato che lo statuto del Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54408, al Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese, con sede legale Chieri (Torino), via Palazzo di Città n. 10, presso municipio di Chieri, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54408, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 2016

Il dirigente: POLIZZI

16A09162

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 ottobre 2016.

Istituzione, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento GBER 651/2014, di un regime di aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto l'accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;

Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il Programma operativo nazionale (nel prosieguo *PON)* «Imprese e competitività 2014-2020 FESR», approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015;

Visto, in particolare, l'asse IV «Efficienza energetica», azione 4.3.1 «Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle città e delle aree periurbane», del predetto PON «Imprese e competitività 2014-2020 FESR», che agisce nelle regioni meno sviluppate;

Visti i Programmi operativi regionali «POR Basilicata 2014-2020 FESR», approvati rispettivamente con decisione della Commissione europea C(2015) 5901 final del 17 agosto 2015, «POR Campania 2014-2020 FESR», con decisione della Commissione europea C(2015) 8578 final del 1° dicembre 2015, «POR Puglia 2014-2020 FESR/FSE» con decisione della Commissione europea C(2015) 5854 final del 13 agosto 2015, «POR Sicilia 2014-2020 FESR/FSE» con decisione della Commissione europea C(2015) 5904 final del 17 agosto 2015;

Considerato che, nell'ambito dei suddetti POR, sono previste azioni finalizzate alla realizzazione di reti intelligenti, in analogia con quella identificata nel PON «Imprese e competitività 2014-2020 FESR» sopra menzionata;

Considerato, altresì, che la predetta azione del PON «Imprese e competitività 2014-2020 FESR» e dei POR indicati prevedono la definizione di un regime di aiuto diretto a sostenere la realizzazione di infrastrutture energetiche, relativamente all'energia elettrica;

Considerato, inoltre, che la stessa realizzazione di reti intelligenti potrà essere prevista da altri programmi operativi ovvero da altri strumenti nazionali o regionali;

Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga altresì il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti in particolare gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

mercato comune europeo, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto, in particolare, l'art. 48 del predetto regolamento n. 651/2014, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire uno specifico regime di aiuto, secondo i criteri fissati dal regolamento n. 651/2014;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «regolamento GBER»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria);

c) «Zone assistite»: come definite dall'art. 2, punto 27, del regolamento (UE) n. 651/2014, ossia zone designate nella carta degli aiuti a finalità regionale relativa per l'Italia al periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2020, in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del TFUE;

d) «infrastruttura elettrica»: una infrastruttura energetica che rientra nelle seguenti categorie, come individuate dall'art. 2, paragrafo 130, del regolamento GBER 651/2014:

i. infrastruttura per la trasmissione, definita all'art. 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

ii. infrastruttura per la distribuzione, come definita all'art. 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE;

iii. qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti *i)* e *ii)*, per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;

iv. reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo ed alla gestione interattivi ed intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia all'interno di una rete elettrica, in vista di uno sviluppo della rete stessa, che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori), al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

e) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate ed i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente decreto, i costi di ammortamento e di finanziamento, se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

f) «generazione distribuita»: impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione (direttiva 2009/72/CE, art. 2, punto 31);

g) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo, nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;

h) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento GBER 651/2014;

i) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Al fine di consentire l'incremento diretto della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita, il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 48 del regolamento GBER 651/2014, un regime di aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche.

2. A tal fine, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di aiuti diretti a sostenere, nell'ambito delle infrastrutture elettriche ubicate nelle zone assistite, interventi:

(i) per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids);

(ii) sulle reti di trasmissione strettamente complementari agli interventi sulle reti di distribuzione dell'energia.

Art. 3.

Durata del regime

1. Il regime di aiuti è applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe dello stesso autorizzate dalla Commissione europea o del regolamento GBER, su cui il presente regime si fonda.

Art. 4.

Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a euro 321.620.225 a valere sulle risorse dell'asse IV «Efficienza energetica», azione 4.3.1 del PON «Imprese e competitività 2014-2020 FESR».

2. Ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto possono essere messe a disposizione da altre amministrazioni nazionali o regionali, a valere su risorse nazionali o sulle dotazioni dei rispettivi Programmi operativi regionali 2014-2020, o da altri strumenti previsti dalla Programmazione regionale unitaria.

3. Qualora durante la durata del regime la dotazione annuale media di aiuto dello stesso superi euro 150 milioni , il presente decreto sarà oggetto di un piano di valutazione, da notificare alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dal verificarsi di tale condizione.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono essere destinatari degli aiuti concessi sulla base del presente decreto:

a) per la realizzazione degli interventi sulla rete di distribuzione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)* i concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica nelle aree interessate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per la realizzazione degli interventi sulla rete di trasmissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, il concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di aiuti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) sufficiente capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la realizzazione degli interventi;

b) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

c) non essere un'impresa in difficoltà.

Art. 6.

Progetti ammissibili

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, in relazione all'ambito di applicazione ed alle finalità, i progetti ammissibili agli aiuti devono prevedere la realizzazione dei seguenti interventi inerenti le infrastrutture elettriche:

a) interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento dei sistemi di distribuzione;

b) interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento dei sistemi di trasmissione.

2. Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti ogni singolo progetto deve:

a) essere localizzato nei territori delle zone assistite;

b) essere relativo a infrastrutture elettriche interamente soggette a una regolazione in materia tariffaria e di accesso conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria sul mercato interno dell'energia, richiamata in premessa;

c) relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, essere dotato di una propria autonomia tecnica, in grado di consentire, in modo autosufficiente rispetto agli altri interventi, un quantificabile incremento diretto della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita;

d) relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, essere strettamente complementare, ossia funzionalmente connesso agli interventi sulle reti di distribuzione.

3. L'ammontare dell'aiuto non può essere inferiore a euro 1.000.000 e non superiore a euro 50.000.000,00 per impresa e per singolo progetto.

Art. 7.

Effetto d'incentivazione

1. Nell'ambito del presente regime di aiuti, sono autorizzati solo gli aiuti che presentino un effetto d'incentivazione alla realizzazione dei progetti ammissibili.

2. L'effetto d'incentivazione sarà debitamente valutato in sede di selezione dei progetti. In tale contesto, potranno essere presi in considerazione, ai fini dell'aiuto, solo i progetti per i quali l'impresa interessata abbia presentato domanda scritta, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto. Per data di avvio del progetto, si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante per l'ordine di attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

3. Ai fini della prova dell'effetto d'incentivazione la domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto;

d) elenco dei costi del progetto;

e) tipologia dell'aiuto e importo dell'aiuto necessario per il progetto.

Art. 8.

Costi ammissibili

1. I costi ammissibili, così come previsto dall'art. 48, comma 4 del regolamento GBER 651/2014, sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.

2. Ai fini dell'ammissibilità nell'ambito di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, i costi di cui al comma 1 devono:

a) essere conformi alle norme nazionali, in merito all'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2014-2020;

b) essere giustificati, secondo quanto previsto dall'art. 131, comma 2, del regolamento n. 1303/2013, sulla base di fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, fatta eccezione per le categorie di spesa in relazione alle quali sono previste le forme di sostegno di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento n. 1303/2013;

c) essere pagati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti;

d) essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI.

3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentali chiare, specifiche e aggiornate.

Art. 9.

Forma e caratteristiche degli aiuti concedibili

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi, a partire dai costi di investimento ammessi, nella forma della sovvenzione diretta, nei limiti dell'intensità massima stabilita dall'art. 48 del regolamento GBER 651/2014.

2. L'importo dell'aiuto non può, in ogni caso, superare la differenza tra i costi ammessi e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili *ex ante* ovvero, qualora il risultato operativo non sia determinabile *ex ante*, mediante un meccanismo di recupero.

3. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

4. Gli aiuti erogabili in più quote ed i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione dell'aiuto.

Art. 10.

Cumulo

1. Ai fini del rispetto della soglia di euro 50.000.000,00 di aiuto per impresa e per progetto, come prevista all'art. 6, comma 2, lettera *e)*, del presente decreto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato attribuiti ad un'impresa per il singolo progetto sovvenzionato.

2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, finanziati ai sensi del presente decreto, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, nei limiti della citata soglia di euro 50.000.000,00 per impresa e per progetto, se questi ultimi riguardano:

a) costi del progetto che non sono ritenuti ammissibili ai sensi del presente decreto, ma ammissibili ai sensi del regolamento GBER 651/2014;

b) gli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — coperti dal presente decreto, se l'aiuto non ha ancora raggiunto l'intensità massima consentita.

3. Qualora il sostegno finanziario globale ricomprenda finanziamenti dell'Unione gestiti a livello dell'Unione medesima, che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri, connessi con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per il rispetto della soglia di euro 50.000.000,00, per impresa e per progetto prevista dal presente decreto, a condizione che l'importo totale dell'aiuto concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi l'ammontare pari ai costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.

Art. 11.

Modalità attuative

1. Gli interventi del presente decreto sono attuati tramite la pubblicazione di appositi avvisi ovvero atti e provvedimenti delle amministrazioni competenti, che individuano, in conformità con i criteri di selezione approvati nell'ambito dei singoli strumenti di programmazione e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei

progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

2. Le predette misure di attuazione adottate dalle amministrazioni competenti dovranno recare gli estremi del presente decreto e fare espresso riferimento all'art. 48 del regolamento GBER 651/2014.

3. Le misure di attuazione del presente decreto non possono subordinare la concessione dell'aiuto a condizioni che comportino una violazione del diritto dell'Unione indissociabile dall'aiuto e, in particolare, all'obbligo per il beneficiario di:

(i) avere la propria sede principale nel territorio della Repubblica italiana o essere prevalentemente stabilito nello stesso. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nel territorio della Repubblica italiana al momento del pagamento dell'aiuto;

(ii) utilizzare prodotti o servizi nazionali.

4. Nel caso in cui i progetti siano cofinanziati attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, le amministrazioni competenti nell'attuazione delle predette misure procedono ad acquisire l'impegno da parte dei soggetti beneficiari con particolare riferimento a:

a) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'art. 71 del regolamento n. 1303/2013, impegnandosi, a partire dalla data di pagamento del saldo dell'aiuto, per i cinque anni successivi a non cedere ad altri soggetti la proprietà dell'infrastruttura agevolata, a non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori delle aree ammesse al singolo programma operativo e, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI, per i dieci anni successivi a non delocalizzare al di fuori del territorio dell'Unione europea l'attività produttiva;

b) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a garantire di tenere separati i costi relativi al programma agevolato, secondo quanto stabilito dall'art. 125, paragrafo 4, punto *b)* del regolamento n. 1303/2013;

c) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previste in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui regolamento n. 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'amministrazione competente per l'attuazione dell'intervento;

d) attuare, secondo quanto stabilito dall'art. 125, comma 3, lettera *a)*, il progetto nel rispetto delle politiche UE e delle norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione.

Art. 12.

Pubblicità

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1. Le informazioni sintetiche, di cui all'allegato II del regolamento n. 651/2014, insieme al link al testo integrale della misura di aiuto, saranno trasmesse, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, alla Commissione europea, entro venti giorni dall'entrata in vigore del regime di aiuto.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, il presente decreto sarà altresì pubblicato sul sito Internet del Ministero unitamente alle:

(i) informazioni sintetiche di cui all'art. 11 del regolamento GBER 651/2014 o di un link che dia accesso a tale testo;

(ii) informazioni di cui all'allegato III del regolamento GBER 651/2014 su ciascun aiuto erogato sulla base del presente decreto superiore a euro 500.000.

Gli obblighi di pubblicità saranno successivamente assolti con l'inserimento dei dati nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla base delle disposizioni regolamentari previste per lo stesso Registro.

Art. 13.

Controllo

1. Le amministrazioni competenti per l'attuazione dei singoli interventi, ovvero il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e le regioni conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente decreto, comprese le informazioni relative all'effetto d'incentivazione degli aiuti.

2. I registri di cui al precedente comma sono conservati per dieci anni dalla data in cui è concesso l'ultimo aiuto a norma del presente regime.

3. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse deve essere custodita dai soggetti beneficiari, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo dell'aiuto. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui il progetto sia cofinanziato attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, l'Autorità di gestione del singolo programma operativo può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Art. 14.

Relazioni annuali

Il presente regime di aiuti sarà oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea dalle Autorità italiane ai sensi dell'art. 11, lettera *b)* del regolamento GBER.

Roma, 19 ottobre 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2824

16A09163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 dicembre 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Eylea». (Determina n. 1584/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Bayer Pharma AG ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 13 giugno 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 41 in data 15 settembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

EYLEA è indicato per il trattamento negli adulti di

compromissione della vista dovuta a neovascolarizzazione coroideale miopica (Choroidal NeoVascularisation, CNV miopica)

del medicinale EYLEA sono rimborsate come segue:

Confezioni:

40 mg/ml, soluzione iniettabile, uso intravitreo-siringa preriempita (vetro)-1 - A.I.C. n. 042510014/E (in base 10) 18K9PY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 740,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.221,30

40 mg/ml, soluzione iniettabile, uso intravitreo-flaconcino (vetro)-1 - A.I.C. n. 042510026/E (in base 10) 18K9QB (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 740,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.221,30

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory per tutte le confezioni e per tutte le indicazioni, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EYLEA è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09153

DETERMINA 21 dicembre 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Tafinlar». (Determina n. 1586/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute

di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Novartis Europharm LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 giugno 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 luglio 2016;

Vista la deliberazione n. 41 in data 15 settembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche Dabrafenib in monoterapia o in associazione con trametinib è indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600 del medicinale TAFINLAR sono rimborsate come segue:

Confezione: 50 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) 120 capsule - AIC n. 042923021/E (in base 10) 18XX0F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5914,26

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9760,89

Confezione: 75 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) 120 capsule - AIC n. 042923045/E (in base 10) 18XX15 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 8871,39

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14641,34

Validità del contratto: 24 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Eliminazione del tetto di spesa a partire da novembre 2016, come da condizioni negoziali.

Eliminazione del farmaco dall'elenco di cui alla legge n. 648/1996.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tafinlar è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) - oncologo, centri ospedalieri.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09154

DETERMINA 21 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Avamys», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1587/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Avamys;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la società Farmed ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 044526010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 12, 13 e 14 settembre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AVAMYS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione – uso endonasale» 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni - AIC n. 044526010 (in base 10) 1BGUFU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Avamys è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09155

DETERMINA 21 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Movicol», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1588/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Visto la determinazione con la quale la società Global Pharmacies Partner Health S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Movicol;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la società Global Pharmacies Partner Health S.r.l. ha chiesto in data 19 settembre 2016 la riclassificazione della confezione con AIC n. 044828010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10, 11 e 12 ottobre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MOVICOL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine - AIC n. 044828010 (in base 10) 1BS1CB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Movicol è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09156

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 2019 del 7 dicembre 2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Angenerico S.p.a. (codice fiscale 07287621002) con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra, 75, 00181 - Roma:

Medicinale ACETILCISTEINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 035900012 - «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse

AIC n. 035900024 - «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

AIC n. 035900036 - «200 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

AIC n. 035900048 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale» 5 fiale 3 ml

AIC n. 035900051 - «200 mg/10 ml sciroppo» flacone 150 ml

Medicinale ACIDO ACETILSALICILICO ANGENERICO

Confezione: AIC n. 030009017 - «500 mg compresse» 20 compresse

Medicinale ACIDO ACETILSALICILICO E VITAMINA C ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 034586014 - «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 10 compresse

AIC n. 034586026 - «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 20 compresse

Medicinale ACIDO URSODESOSSICOLICO ANGENERICO

Confezione: AIC n. 028746016 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule

Medicinale ALPRAZOLAM ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 033980018 - «0,25 mg compresse» 20 compresse

AIC n. 033980020 - «0,50 mg compresse» 20 compresse

AIC n.033980032 - «1 mg compresse» 20 compresse

Medicinale AMBROXOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 035980022 - «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 50 ml

AIC n.035980034 - «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 100 ml

AIC n.035980046 - «3 mg/ml sciroppo» flacone da 250 ml

Medicinale AMLODIPINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 038096018 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096020 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096032 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096044 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096057 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096069 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096071 - «5 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096083 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096095 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096107 - «5 mg compresse» 120 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096119 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096121 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096133 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096145 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096158 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096160 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096172 - «5 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096184 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096196 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096208 - «5 mg compresse» 120 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096210 - «5 mg compresse» 20 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096222 - «5 mg compresse» 30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096234 - «5 mg compresse» 50 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096246 - «5 mg compresse» 60 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096259 - «5 mg compresse» 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096261 - «5 mg compresse» 120 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096273 - «5 mg compresse» 200 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096285 - «5 mg compresse» 250 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096297 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096309 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096311 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096323 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096335 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096347 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096350 - «10 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096362 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096374 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096386 - «10 mg compresse» 120 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038096398 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096400 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096412 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096424 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096436 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096448 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096451 - «10 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096463 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096475 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096487 - «10 mg compresse» 120 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 038096499 - «10 mg compresse» 20 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096501 - «10 mg compresse» 30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096513 - «10 mg compresse» 50 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096525 - «10 mg compresse» 60 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096537 - «10 mg compresse» 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096549 - «10 mg compresse» 120 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096552 - «10 mg compresse» 200 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038096564 - «10 mg compresse» 250 compresse in contenitore HDPE

Medicinale AMOXICILLINA ANGENERICO

Confezione: AIC n. 032918029 - «1 g compresse» blister 12 compresse

Medicinale AMOXICILLINA e ACIDO CLAVULANICO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 037813019 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine

AIC n. 037813021 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse rivestite con film

Medicinale ATENOLOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 035759012 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse

AIC n. 035759024 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse

Medicinale ATORVASTATINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 040399014 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399026 - «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399038 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399040 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399053 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399065 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399077 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399089 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399091 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040399103 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399115 - «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399127 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399139 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399141 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399154 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399166 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399178 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399180 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

AIC n. 040399192 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399204 - «40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399216 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399228 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399230 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399242 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399255 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399267 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040399279 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

Medicinale BACAMPICILLINA ANGENERICO

Confezione: AIC n. 034487013 - «1200 mg compresse» 12 compresse

Medicinale BENZIDAMINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 023008016 - «0,15% collutorio» flacone 120 ml

AIC n. 023008028 - «3% crema» tubo 20 g

AIC n. 023008030 - «3% crema» tubo 50 g

AIC n. 023008042 - odonto spray 20 g

AIC n. 023008055 - «0,15% collutorio» flacone da 200 ml

AIC n. 023008067 - «0,15% soluzione per mucosa orale» flacone nebulizzatore 30 ml

AIC n. 023008079 - «0,5 1% pasta dentifricia» tubo 20 g

AIC n. 023008081 - «3 mg pastiglie» 20 pastiglie

AIC n. 023008093 - «3 mg pastiglie» 30 pastiglie

AIC n. 023008105 - «0,15% collutorio» flacone 240 ml

AIC n. 023008117 - «0,30% spray per mucosa orale» flacone 15 ml

Medicinale BETAISTINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 037411016 - «8 mg compresse» 50 compresse in blister ALU/PVC/PVDC

AIC n. 037411028 - «8 mg compresse» 100 compresse in blister ALU/PVC/PVDC

AIC n. 037411030 - «8 mg compresse» 120 compresse in blister ALU/PVC/PVDC

AIC n. 037411042 - «16 mg compresse» 20 compresse in blister ALU/PVC/PVDC

AIC n. 037411055 - «16 mg compresse» 42 compresse in blister ALU/PVC/PVDC

AIC n. 037411067 - «16 mg compresse» 50 compresse in blister ALU/PVC/PVDC

AIC n. 037411079 - «16 mg compresse» 60 compresse in blister ALU/PVC/PVDC

AIC n. 037411081 - «16 mg compresse» 84 compresse in blister ALU/PVC/PVDC

Medicinale CARVEDILOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 038995015 - «3.125 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995027 - «3.125 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995039 - «3.125 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995041 - «3.125 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995054 - «3.125 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995066 - «3.125 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995078 - «3.125 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995080 - «3.125 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995092 - «3.125 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995104 - «3.125 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995116 - «3.125 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995128 - «3.125 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995130 - «3.125 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995142 - «3.125 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995155 - «3.125 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995167 - «3.125 mg compresse» 98×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995179 - «3.125 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995181 - «6.25 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995193 - «6.25 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995205 - «6.25 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995217 - «6.25 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995229 - «6.25 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995231 - «6.25 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995243 - «6.25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995256 - «6.25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995268 - «6.25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995270 - «6.25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995282 - «6.25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995294 - «6.25 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995306 - «6.25 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995318 - «6.25 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995320 - «6.25 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995332 - «6.25 mg compresse» 98×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995344 - «6.25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995357 - «12.5 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995369 - «12.5 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995371 - «12.5 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995383 - «12.5 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995395 - «12.5 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995407 - «12.5 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995419 - «12.5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995421 - «12.5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995433 - «12.5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995445 - «12.5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995458 - «12.5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995460 - «12.5 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995472 - «12.5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995484 - «12.5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995496 - «12.5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995508 - «12.5 mg compresse» 98×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995510 - «12.5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995522 - «25 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995534 - «25 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995546 - «25 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995559 - «25 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995561 - «25 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995573 - «25 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995585 - «25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995597 - «25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995609 - «25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995611 - «25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995623 - «25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995635 - «25 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995647 - «25 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995650 - «25 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995662 - «25 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995674 - «25 mg compresse» 98×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995686 - «25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995698 - «50 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995700 - «50 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995712 - «50 mg compresse» 60 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995724 - «50 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995736 - «50 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995748 - «50 mg compresse» 500 compresse in contenitore PE

AIC n. 038995751 - «50 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995763 - «50 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995775 - «50 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995787 - «50 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995799 - «50 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995801 - «50 mg compresse» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995813 - «50 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995825 - «50 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995837 - «50 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995849 - «50 mg compresse» 98×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 038995852 - «50 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC

Medicinale CEFTRIAXONE ANGENERICO

Confezione: AIC n. 036095014 - «1 g/ 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml

Medicinale CITICOLINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 026097030 - «500 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale 3 ml

AIC n. 026097055 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale 4 ml

Medicinale DICLANGEL

Confezione AIC n. 039424015 - «1 % gel» tubo da 50 g

Medicinale DICLOFENAC ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 035832017 - «25 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse

AIC n. 035832029 - «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse

AIC n. 035832031 - «100 mg supposte» 10 supposte

AIC n. 035832043 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale

Medicinale DISUFEN

Confezioni:

AIC n. 036323018 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 1 ml

AIC n. 036323032 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 5 ml

AIC n. 036323044 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 20 ml

Medicinale DOMPERIDONE ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 037402017 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 037402029 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 037402031 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 037402043 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 037402056 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL

Medicinale DOXAZOSINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 037242056 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili

AIC n. 037242068 - «4 mg compresse» 20 compresse divisibili

Medicinale ENALAPRIL ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 036297012 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili

AIC n. 036297024 - «5 mg compresse» 30 compresse divisibili

AIC n. 036297036 - «20 mg compresse» 14 compresse divisibili

AIC n. 036297048 - «20 mg compresse» 30 compresse divisibili

Medicinale ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 038425017 - «20 mg/12.5 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425029 - «20 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425031 - «20 mg/12.5 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425043 - «20 mg/12.5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425056 - «20 mg/12.5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425068 - «20 mg/12.5 mg compresse» 49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425070 - «20 mg/12.5 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425082 - «20 mg/12.5 mg compresse» 50×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425094 - «20 mg/12.5 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425106 - «20 mg/12.5 mg compresse» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425118 - «20 mg/12.5 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425120 - «20 mg/12.5 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 038425132 - «20 mg/12.5 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Medicinale FLUCONAZOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 038251017 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 50 ml

AIC n. 038251029 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 50 ml

AIC n. 038251031 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconcini di vetro da 50 ml

AIC n. 038251043 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 14 flaconcini di vetro da 50 ml

AIC n. 038251056 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini di vetro da 50 ml

AIC n. 038251068 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 100 ml

AIC n. 038251070 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 100 ml

AIC n. 038251082 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconcini di vetro da 100 ml

AIC n. 038251094 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 14 flaconcini di vetro da 100 ml

AIC n. 038251106 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini di vetro da 100 ml

AIC n. 038251118 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 200 ml

AIC n. 038251120 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 200 ml

AIC n. 038251132 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconcini di vetro da 200 ml

AIC n. 038251144 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 14 flaconcini di vetro da 200 ml

AIC n. 038251157 - «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini di vetro da 200 ml

Medicinale FLUOXETINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 035873013 - «20 mg capsule rigide» 12 capsule

AIC n. 035873025 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule

AIC n. 035873037 - «20 mg capsule rigide» 50 capsule

AIC n. 035873049 - «20 mg compresse dispersibili» 12 compresse

Medicinale FOSFOMICINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 037280017 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina

AIC n. 037280029 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine

AIC n. 037280031 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina

AIC n. 037280043 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine

Medicinale FUROSEMIDE ANGENERICO

Confezione AIC n. 035979018 - «500 mg compresse» 20 compresse

Medicinale GLIMEPIRIDE ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 036961011 - «2 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036961023 - «2 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036961035 - «2 mg compresse» 90 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036961047 - «2 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036961050 - «2 mg compresse» 120 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036961062 - «2 mg compresse» 20 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 036961074 - «2 mg compresse» 30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 036961086 - «2 mg compresse» 90 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 036961098 - «2 mg compresse» 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 036961100 - «2 mg compresse» 120 compresse in contenitore HDPE

Medicinale IBUPROFENE ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 034178018 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse

AIC n. 034178020 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse

AIC n. 034178032 - «20 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone da 12,5 ml

Medicinale IRBESARTAN ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 040375014 - «75 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375026 - «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375038 - «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375040 - «75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375053 - «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375065 - «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375077 - «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375089 - «75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375091 - «75 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375103 - «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375115 - «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375127 - «75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375139 - «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375141 - «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375154 - «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pVC/PVDC/AL

AIC n. 040375166 - «75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375178 - «150 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375180 - «150 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375192 - «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375204 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375216 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375228 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375230 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375242 - «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375255 - «150 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375267 - «150 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375279 - «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375281 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375293 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375305 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375317 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375329 - «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375331 - «300 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375343 - «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375356 - «300 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375368 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375370 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375382 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375394 - «300 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375406 - «300 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040375418 - «300 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375420 - «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375432 - «300 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375444 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375457 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375469 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375471 - «300 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 040375483 - «300 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale KETOPROFENE SALE DI LISINA ANGENERICO

Confezione: AIC n. 038457014 - «80 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine bipartite

Medicinale LANSOPRAZOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 037294016 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister

AIC n. 037294028 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister

Medicinale LATTULOSIO ANGENERICO

Confezione: AIC n. 029408010 - «66,7% sciroppo» flacone 180 ml

Medicinale LEVOFLOXACINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 040217010 - «250 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217022 - «250 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217034 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217046 - «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217059 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217061 - «250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217073 - «250 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217085 - «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217097 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217109 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217111 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217123 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217135 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217147 - «500 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217150 - «500 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

AIC n. 040217162 - «500 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

Medicinale LOPERAMIDE ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 024455014 - «2 mg capsule rigide» 30 capsule

AIC n. 024455040 - «2 mg capsule rigide» 10 capsule

Medicinale LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 039155015 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL

AIC n. 039155027 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL

AIC n. 039155039 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 039155041 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 039155054 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

AIC n. 039155066 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL

AIC n. 039155078 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL

AIC n. 039155080 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

AIC n. 039155092 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister AL/AL

AIC n. 039155104 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155116 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155128 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155130 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155142 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155155 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155167 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155179 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155181 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155193 - «50 mg/12.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

AIC n. 039155205 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155217 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155229 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155231 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155243 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155256 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155268 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155270 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155282 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister ACLAR/AL

AIC n. 039155294 - «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

Medicinale METOPROLOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 035817016 - «100 mg compresse» 30 compresse

AIC n. 035817030 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse

Medicinale MONTELUKAST ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 040346013 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346025 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346037 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346049 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346052 - «10 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346064 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346076 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346088 - «10 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346090 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346102 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346114 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346126 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346138 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346140 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346153 - «10 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 040346165 - «10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Medicinale NAPROSSENE ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 043800010 - «220 mg compressa rivestita con film» 12 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 043800022 - «220 mg compressa rivestita con film» 24 compresse in blister AL/PVC

Medicinale NEBIVOLOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 038134019 - «5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134021 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134033 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134045 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134058 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134060 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134072 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134084 - «5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134096 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134108 - «5 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134110 - «5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134122 - «5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134134 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134146 - «5 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038134159 - «5 mg compresse» 7 compresse in flacone PE

AIC n. 038134161 - «5 mg compresse» 10 compresse in flacone PE

AIC n. 038134173 - «5 mg compresse» 14 compresse in flacone PE

AIC n. 038134185 - «5 mg compresse» 20 compresse in flacone PE

AIC n. 038134197 - «5 mg compresse» 28 compresse in flacone PE

AIC n. 038134209 - «5 mg compresse» 30 compresse in flacone PE

AIC n. 038134211 - «5 mg compresse» 50 compresse in flacone PE

AIC n. 038134223 - «5 mg compresse» 56 compresse in flacone PE

AIC n. 038134235 - «5 mg compresse» 60 compresse in flacone PE

AIC n. 038134247 - «5 mg compresse» 84 compresse in flacone PE

AIC n. 038134250 - «5 mg compresse» 90 compresse in flacone PE

AIC n. 038134262 - «5 mg compresse» 98 compresse in flacone PE

AIC n. 038134274 - «5 mg compresse» 100 compresse in flacone PE

AIC n. 038134286 - «5 mg compresse» 500 compresse in flacone PE

Medicinale NICERGOLINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 028570012 - «10 mg/ml polvere e solvente per soluzione orale» 1 flacone solvente da 30 ml + contagocce

AIC n. 028570024 - «30 mg compresse» 30 compresse

Medicinale NIMESULIDE ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 032923017 - «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine

AIC n. 032923031 - «200 mg supposte» 10 supposte

Medicinale OLANZAPINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 038470011 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL

AIC n. 038470023 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL

AIC n. 038470035 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL

AIC n. 038470047 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL

AIC n. 038470050 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL

AIC n. 038470062 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL

AIC n. 038470074 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister AL

AIC n. 038470086 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL

AIC n. 038470098 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL

AIC n. 038470100 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL

AIC n. 038470112 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister AL

AIC n. 038470124 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL

AIC n. 038470136 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL

AIC n. 038470148 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL

AIC n. 038470151 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE

AIC n. 038470163 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

AIC n. 038470175 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

AIC n. 038470187 - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL

AIC n. 038470199 - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL

AIC n. 038470201 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL

AIC n. 038470213 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL

AIC n. 038470225 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL

AIC n. 038470237 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL

AIC n. 038470249 - «5 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister AL

AIC n. 038470252 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL

AIC n. 038470264 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL

AIC n. 038470276 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL

AIC n. 038470288 - «5 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister AL

AIC n. 038470290 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL

AIC n. 038470302 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL

AIC n. 038470314 - «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL

AIC n. 038470326 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE

AIC n. 038470338 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

AIC n. 038470340 - «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

AIC n. 038470353 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL

AIC n. 038470365 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL

AIC n. 038470377 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL

AIC n. 038470389 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL

AIC n. 038470391 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL

AIC n. 038470403 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL

AIC n. 038470415 - «10 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister AL

AIC n. 038470427 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL

AIC n. 038470439 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL

AIC n. 038470441 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL

AIC n. 038470454 - «10 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister AL

AIC n. 038470466 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL

AIC n. 038470478 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL

AIC n. 038470480 - «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL

AIC n. 038470492 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE

AIC n. 038470504 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE

AIC n. 038470516 - «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE

Medicinale OMEPRAZOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 042548014 - «10 mg capsula rigida gastroresistente» 14 capsule

AIC n. 042548026 - «20 mg capsula rigida gastroresistente» 14 capsule

AIC n. 042548038 - «40 mg capsula rigida gastroresistente» 14 capsule

Medicinale PANTOPRAZOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 038842011 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038842023 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone HDPE

AIC n. 038842035 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038842047 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone HDPE

Medicinale PARACETAMOLO + CODEINA ANGENERICO

Confezione: AIC n. 034370015 - «500 mg + 30 mg granulato effervescente» 10 bustine

Medicinale PARACETAMOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 029216013 - «120 mg/5 ml sciroppo» flacone da 120 ml

AIC n. 029216025 - «500 mg compresse» 20 compresse

AIC n. 029216037 - «100 mg/ml gocce orali» soluzione» flacone da 30 ml

AIC n. 029216049 - «prima infanzia 125 mg supposte» 10 supposte

AIC n. 029216052 - «bambini 250 mg supposte» 10 supposte

AIC n. 029216064 - «bambini 500 mg supposte» 10 supposte

AIC n. 029216076 - «adulti 1000 mg supposte» 10 supposte

Medicinale PIRACETAM ANGENERICO

Confezione: AIC n. 023814078 - «3 g/15 ml soluzione iniettabile» 12 fiale

Medicinale PRAMIPEXOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 039940010 - «0,088 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940022 - «0,088 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940034 - «0,088 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940046 - «0,088 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940059 - «0,088 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940061 - «0,088 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940073 - «0,088 mg compresse» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940085 - «0,18 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940097 - «0,18 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940109 - «0,18 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940111 - «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940123 - «0,18 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940135 - «0,18 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940147 - «0,18 mg compresse» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940150 - «0,7 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940162 - «0,7 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940174 - «0,7 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940186 - «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940198 - «0,7 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940200 - «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 039940212 - «0,7 mg compresse» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Medicinale PRAVASTATINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 037458015 - «10 mg compresse» 7 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458027 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458039 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458041 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458054 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458066 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458078 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458080 - «10 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458092 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458104 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458116 - «10 mg compresse» 100×1 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458128 - «10 mg compresse» 7 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458130 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458142 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458155 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458167 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458179 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458181 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458193 - «10 mg compresse» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458205 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458217 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458229 - «10 mg compresse» 100×1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458231 - «10 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458243 - «10 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458256 - «10 mg compresse» 98 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458268 - «10 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458270 - «10 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458282 - «20 mg compresse» 7 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458294 - «20 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458306 - «20 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458318 - «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458320 - «20 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458332 - «20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458344 - «20 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458357 - «20 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458369 - «20 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458371 - «20 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458383 - «20 mg compresse» 100×1 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458395 - «20 mg compresse» 7 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458407 - «20 mg compresse» 10 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458419 - «20 mg compresse» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458421 - «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458433 - «20 mg compresse» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458445 - «20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458458 - «20 mg compresse» 50 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458460 - «20 mg compresse» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458472 - «20 mg compresse» 98 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458484 - «20 mg compresse» 100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458496 - «20 mg compresse» 100×1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458508 - «20 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458510 - «20 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458522 - «20 mg compresse» 98 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458534 - «20 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458546 - «20 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458559 - «40 mg compresse» 7 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458561 - «40 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458573 - «40 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458585 - «40 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458597 - «40 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458609 - «40 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458611 - «40 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458623 - «40 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458635 - «40 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458647 - «40 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458650 - «40 mg compresse» 100×1 compresse in blister AL/PVC/COC/PVDC

AIC n. 037458662 - «40 mg compresse» 7 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458674 - «40 mg compresse» 10 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458686 - «40 mg compresse» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458698 - «40 mg compresse» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458700 - «40 mg compresse» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458712 - «40 mg compresse» 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458724 - «40 mg compresse» 50 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458736 - «40 mg compresse» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458748 - «40 mg compresse» 98 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458751 - «40 mg compresse» 100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458763 - «40 mg compresse» 100×1 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

AIC n. 037458775 - «40 mg compresse» 28 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458787 - «40 mg compresse» 30 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458799 - «40 mg compresse» 98 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458801 - «40 mg compresse» 100 compresse in contenitore PE

AIC n. 037458813 - «40 mg compresse» 250 compresse in contenitore PE

Medicinale RAMIPRIL ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 038233019 - «1.25 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233021 - «1.25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233033 - «1.25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233045 - «1.25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233058 - «1.25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233060 - «1.25 mg compresse» 42 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233072 - «1.25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233084 - «1.25 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233096 - «1.25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233197 - «2.5 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233209 - «2.5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233211 - «2.5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233223 - «2.5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233235 - «2.5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233247 - «2.5 mg compresse» 42 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233250 - «2.5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233262 - «2.5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233274 - «2.5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233375 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233387 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233399 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233401 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233413 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233425 - «5 mg compresse» 42 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233437 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233449 - «5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233452 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233553 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233565 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233577 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233589 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233591 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233603 - «10 mg compresse» 42 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233615 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233627 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038233639 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL

Medicinale RANITIDINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 035752017 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse

AIC n. 035752029 - «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse

AIC n. 035752031 - «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse

AIC n. 035752043 - «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse

AIC n. 035752056 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse

AIC n. 035752068 - «300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse

AIC n. 035752070 - «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse

AIC n. 035752082 - 50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml

Medicinale RESILIENT

Confezioni:

AIC n. 043350014 - «400 mg compressa rivestita con film» 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 043350026 - «400 mg compressa rivestita con film» 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC

Medicinale RISEDRONATO ANGENERICO

Confezione: AIC n. 042512018 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse

Medicinale SERTRALINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 036740013 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740025 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740037 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740049 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740052 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740064 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740076 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740088 - «50 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740090 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740102 - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740114 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740126 - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740138 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740140 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740153 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740165 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740177 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740189 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740191 - «100 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740203 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740215 - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740227 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 036740239 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone PE

AIC n. 036740241 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone PE

AIC n. 036740254 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone PE

AIC n. 036740266 - «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone PE

AIC n. 036740278 - «50 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in flacone PE

AIC n. 036740280 - «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone PE

AIC n. 036740292 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone PE

AIC n. 036740304 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone PE

AIC n. 036740316 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone PE

AIC n. 036740328 - «100 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone PE

AIC n. 036740330 - «100 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in flacone PE

AIC n. 036740342 - «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone PE

Medicinale SILDENAFIL ANGENERICO

Confezione:

AIC n. 042371017 - «25 mg compressa» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371029 - «25 mg compressa» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371031 - «25 mg compressa» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371043 - «25 mg compressa» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371056 - «25 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371068 - «25 mg compressa» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371070 - «25 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371082 - «25 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371094 - «25 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371106 - «25 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371118 - «25 mg compressa» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371120 - «50 mg compressa» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371132 - «50 mg compressa» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371144 - «50 mg compressa» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371157 - «50 mg compressa» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371169 - «50 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371171 - «50 mg compressa» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371183 - «50 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371195 - «50 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371207 - «50 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371219 - «50 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371221 - «50 mg compressa» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371233 - «100 mg compressa» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371245 - «100 mg compressa» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371258 - «100 mg compressa» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371260 - «100 mg compressa» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371272 - «100 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371284 - «100 mg compressa» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371296 - «100 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371308 - «100 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371310 - «100 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371322 - «100 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042371334 - «100 mg compressa» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale SIMETICONE ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 039631015 - «42 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 039631027 - «42 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 039631039 - «42 mg compresse masticabili» 60 compresse in blister PVC/AL

Medicinale SIMVASTATINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 037528015 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528027 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528039 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528041 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528054 - «10 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528066 - «10 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528078 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528080 - «10 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528092 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528104 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528116 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528128 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528130 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse incontenitore per compresse PE

AIC n. 037528142 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528155 - «10 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528167 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528179 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528181 - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528193 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528205 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528217 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528229 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528231 - «20 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528243 - «20 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528256 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528268 - «20 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528270 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528282 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528294 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528306 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528318 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528320 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528332 - «20 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528344 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528357 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528369 - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528371 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528383 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528395 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528407 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528419 - «40 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528421 - «40 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528433 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528445 - «40 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528458 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528460 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC

AIC n. 037528472 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528484 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528496 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528508 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528510 - «40 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528522 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528534 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528546 - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore per compresse PE

AIC n. 037528559 - «10 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in contenitore PE

AIC n. 037528561 - «20 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in contenitore PE

AIC n. 037528573 - «40 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in contenitore PE

Medicinale SODIO FOSFATO ANGENERICO

Confezione AIC n. 029104015 - «13,91g/100 ml + 8,025g/100ml» soluzione rettale 1 flacone da 120 ml.

Medicinale SOTALOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 035751015 - «80 mg compresse» 40 compresse

AIC n. 035751027 - «160 mg compresse» 40 compresse

Medicinale SUCRALFATO ANGENERICO

Confezione: AIC n. 032101026 - «2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine

Medicinale TAMSULOSINA ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 037001017 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 037001029 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 037001031 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 037001043 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 037001056 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 037001068 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 037001070 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 037001082 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 037001094 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 037001106 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 037001118 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 037001120 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in contenitore HDPE

AIC n. 037001132 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in contenitore HDPE

AIC n. 037001144 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in contenitore HDPE

AIC n. 037001157 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in contenitore HDPE

AIC n. 037001169 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in contenitore HDPE

AIC n. 037001171 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in contenitore HDPE

AIC n. 037001183 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in contenitore HDPE

AIC n. 037001195 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in contenitore HDPE

AIC n. 037001207 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in contenitore HDPE

AIC n. 037001219 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in contenitore HDPE

AIC n. 037001221 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in contenitore HDPE

Medicinale TELMISARTAN ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 042429011 - «20 mg compressa» 14 compresse

AIC n. 042429023 - «20 mg compressa» 28 compresse

AIC n. 042429035 - «40 mg compressa» 14 compresse

AIC n. 042429047 - «40 mg compressa» 28 compresse

AIC n. 042429050 - «80 mg compressa» 14 compresse

AIC n. 042429062 - «80 mg compressa» 28 compresse

Medicinale TICLOPIDINA ANGENERICO

Confezione: AIC n. 028965010 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse

Medicinale TIOCOLCHICOSIDE ANGENERICO

Confezione: AIC n. 035826015 - «2 mg/ ml soluzione iniettabile» 6 fiale

Medicinale TRAMADOLO ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 035918010 - «50 mg capsule rigide» 20 capsule

AIC n. 035918022 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml

AIC n. 035918034 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml

AIC n. 035918046 - «100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml

AIC n. 035918059 - «100 mg supposte» 20 supposte

Medicinale TRIMEBUTINA ANGENERICO

Confezione: AIC n. 034324032 - «150 mg capsule molli» 20 capsule

Medicinale VERAPAMIL ANGENERICO

Confezioni:

AIC n. 035769013 - «80 mg compresse rivestite» 30 compresse

AIC n. 035769025 - «120 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 30 compresse

è trasferita, in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Acraf Spa (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, 00181 - Roma.

Con variazione delle denominazioni, dei medicinali autorizzati con procedura nazionale, come di seguito indicato:

da Acetilcisteina Angenerico a Acetilcisteina Angelini

da Acido Acetilsalicilico Angenerico a Acido Acetilsalicilico Angelini

da Acido Acetilsalicilico e Vitamina C Angenerico a Acido Acetilsalicilico e Vitamina C Angelini

da Acido Ursodesossicolico Angenerico a Acido Ursodesossicolico Angelini

da Alprazolam Angenerico a Alprazolam Angelini

da Ambroxolo Angenerico a Ambroxolo Angelini

da Amoxicillina Angenerico a Amoxicillina Angelini

da Amoxicillina e Acido Clavulanico Angenerico a Amoxicillina e Acido Clavulanico Angelini

da Atenololo Angenerico a Atenololo Angelini

da Bacampicillina Angenerico a Bacampicillina Angelini

da Benzidamina Angenerico a Benzidamina Acraf

da Ceftriaxone Angenerico a Ceftriaxone Angelini

da Citicolina Angenerico a Citicolina Angelini

da Diclofenac Angenerico a Diclofenac Angelini

da Doxazosina Angenerico a Doxazosina Angelini

da Enalapril Angenerico a Enalapril Angelini

da Flunisolide Angenerico a Flunisolide Angelini

da Fluoxetina Angenerico a Fluoxetina Angelini

da Fosfomicina Angenerico a Fosfomicina Angelini

da Furosemide Angenerico a Furosemide Angelini

da Ibuprofene Angenerico a Ibuprofene Acraf

da Ketoprofene sale di lisina Angenerico a Ketoprofene sale di lisina Angelini

da Lansoprazolo Angenerico a Lansoprazolo Angelini

da Lattulosio Angenerico a Lattulosio Angelini

da Loperamide Angenerico a Loperamide Angelini

da Metoprololo Angenerico a Metoprololo Angelini

da Naprossene Angenerico a Naprossene Angelini

da Nicergolina Angenerico a Nicergolina Angelini

da Nimesulide Angenerico a Nimesulide Angelini

da Omeprazolo Angenerico a Omeprazolo Angelini

da Pantoprazolo Angenerico a Pantoprazolo Angelini

da Paracetamolo + Codeina Angenerico a Paracetamolo + Codeina Angelini

da Paracetamolo Angenerico a Paracetamolo Angelini

da Piracetam Angenerico a Piracetam Angelini

da Ranitidina Angenerico a Ranitidina Angelini

da Risedronato Angenerico a Risedronato Angelini

da Sildenafil Angenerico a Sildenafil Angelini

da Sodio Fosfato Angenerico a Sodio Fosfato Angelini

da Sotalolo Angenerico a Sotalolo Angelini

da Sucralfato Angenerico a Sucralfato Angelini

da Telmisartan Angenerico a Telmisartan Angelini
da Ticlopidina Angenerico a Ticlopidina Angelini
da Tiocolchicoside Angenerico a Tiocolchicoside Angelini
da Tramadolo Angenerico a Tramadolo Angelini
da Trimebutina Angenerico a Trimebutina Angelini
da Verapamil Angenerico a Verapamil Angelini

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Autorizzazione della proroga del termine per l'adozione delle modifiche ai fogli illustrativi ed alle etichette

È autorizzata alla società A.C.R.A.F. S.P.A., per un periodo di 6 (sei) mesi, dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione, la proroga del termine per l'adozione delle modifiche ai fogli illustrativi ed alle etichette nelle confezioni di medicinale relativamente ai lotti di seguito riportati:

Medicinale AMLODIPINA ANGENERICO

AIC 038096309 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC

Lotti GT7224

Medicinale ATENOLOLO ANGENERICO

AIC 035759024 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse

Lotti GR5155

Medicinale CARVEDILOLO ANGENERICO

AIC 038995268 - «6.25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC

Lotti GN5843

Medicinale DOXAZOSINA ANGENERICO

AIC 037242056 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili

Lotti M165141

Medicinale GLIMEPIRIDE ANGENERICO

AIC 036961023 - «2 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC

Lotti GT3633

Medicinale KETOPROFENE SALE DI LISINA ANGENERICO

AIC 038457014 - «80 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine bipartite

Lotti 161437

Medicinale PRAVASTATINA ANGENERICO

AIC 037458686 - «40 mg compresse» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC

Lotti GM7361

Medicinale SILDENAFIL ANGENERICO

AIC 042371258 - «100 mg compressa» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Lotti GT4615

Medicinale SILDENAFIL ANGENERICO

AIC 042371031 - «25 mg compressa» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Lotti GT2973

Medicinale VERAPAMIL ANGENERICO

AIC 035769013 - «80 mg compresse rivestite» 30 compresse

Lotti GL6200

Medicinale ACIDO ACETILSALICILICO E VITAMINA C ANGENERICO

AIC 034586026 - «400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 20 compresse

Lotti
163196
163197
163198
163199
163200
163201

Medicinale LEVOFLOXACINA ANGENERICO

AIC 040217034 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

Lotti GJ9050

Medicinale LEVOFLOXACINA ANGENERICO

AIC 040217109 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/TE/PVDC/AL

Lotti
GK4770
GK4771
GT1217
GT1219

Medicinale SIMETICONE ANGENERICO

AIC 039631027 - «42 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister PVC/AL

Lotti
160824
160825

Medicinale TIOCOLCHICOSIDE ANGENERICO

AIC 035826015 - «2 mg/ ml soluzione iniettabile» 6 fiale

Lotti
60567
60568
60569
60570

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09157

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Emendamento all'art. XII (c) (ii) dell'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti, fatto a Parigi il 23 marzo 2007.

È stato raggiunto il numero minimo di ratifiche necessario per l'entrata in vigore dell'emendamento all'art. XII (c) (ii) dell'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti, fatto a Parigi il 23 marzo 2007.

In conformità a quanto previsto dall'art. XV (e) dell'Accordo, l'emendamento entra in vigore in data 16 gennaio 2017.

16A09166

Cessazione degli effetti dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-belga, fatto a Roma il 15 ottobre 1970.

Con Nota Verbale dell'Ambasciata del Regno del Belgio a Roma n. 20892/3/2016 del 29 gennaio 2016, è stata notificata la denuncia dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-belga, firmato a Roma il 15 ottobre 1970.

Ai sensi dell'art. 14 dello stesso, l'Accordo ha cessato di produrre effetti in data 15 luglio 2016.

16A09167

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di ricompense al merito della Marina

Con decreto ministeriale n. 252 del 15 novembre 2016, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina al Sottocapo di 1ª classe nocchiere di porto Andrea Romano, nato il 24 giugno 1980 a Vallo della Lucania (SA), con la seguente motivazione: «membro dell'equipaggio del battello di servizio inviato in soccorso di un gommone colmo di migranti ed in precarie condizioni di galleggiabilità, saliva su di esso per favorirne il trasbordo su nave "Dattilo". A causa della perdita di pressione del tubolare di dritta del gommone, alcuni migranti finivano in acqua trascinandolo sottacqua. Dopo una trentina di secondi, egli risaliva con tre di loro aggrappati, resistendo fino all'arrivo del soccorritore navale che lo liberava di due. Con il terzo malcapitato, assicurato a lui, nuotava fino alle cime lanciate dal bordo riuscendo a trarlo in salvo. Con tale gesto dava lustro e decoro al Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». — Mediterraneo centrale, 15 gennaio 2016.

Con decreto ministeriale n. 253 del 15 novembre 2016, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sottocapo di 3ª classe nocchiere di porto Giacomo Giuseppe Beltrano, nato il 7 dicembre 1990 ad Erice (TP), con la seguente motivazione: «membro dell'equipaggio del battello di servizio inviato in soccorso di un gommone colmo di migranti ed in precarie condizioni di galleggiabilità, saliva su di esso per favorirne il trasbordo su nave "Dattilo". A causa della perdita di pressione del tubolare di dritta del gommone, un consistente numero di migranti cadeva in mare. Con coraggio, sprezzo del pericolo e perizia marinaresca, riusciva a raggiungere la parte poppiera del gommone semiaffondato dove recuperava alcuni malcapitati ad esso aggrappati impedendone l'affogamento. Con tale gesto dava lustro e decoro al Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». — Mediterraneo centrale, 15 gennaio 2016.

Con decreto ministeriale n. 254 del 15 novembre 2016, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina al Sottocapo di 3ª classe nocchiere di porto Giuseppe La Rosa, nato il 28 luglio 1988 a Ragusa, con la seguente motivazione: «membro dell'equipaggio del battello di servizio inviato in soccorso di un gommone colmo di migranti ed in precarie condizioni di galleggiabilità, saliva su di esso per favorirne il trasbordo su nave "Dattilo". A causa della perdita di pressione del tubolare di dritta del gommone, un consistente numero di migranti cadeva in mare. Con coraggio, sprezzo del pericolo e perizia marinaresca, frapponendosi tra la paratia della nave ed il gommone, riusciva a portare in salvo tre migranti, praticando anche a uno di loro privo di sensi il massaggio cardiaco. Con tale gesto dava lustro e decoro al Corpo delle capitanerie di porto e alla Marina militare». — Mediterraneo centrale, 15 gennaio 2016.

16A09168

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «MOGETTE DE VENDÉE».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 461 del 10 dicembre 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Mogette de Vendée» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A09159

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca degli incarichi di commissari straordinari e liquidatori di talune società in amministrazione straordinaria.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 dicembre 2016, i signori ing. Andrea Carli e il dott. Antonio Guarino sono revocati dagli incarichi di Commissari straordinari della S.r.l. Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e Commissari liquidatori delle società S.I.C.I.E.T. S.p.A., G4 S.r.l. e Smet S.r.l. (Gruppo Siciet), Domenico Bosi & Figli s.n.c., Gitran S.p.A. (Gruppo Bosi), Impresa Mario Genghini, Sime S.p.A., e Sofir S.p.A. (Gruppo Genghini) Aerolinee Itavia S.p.A., Voxson S.p.A., *Nova* Soc. Coop. a r.l., Società Generale per Progettazioni Consulenze e Partecipazioni S.p.A. (ex Italconsult) e SIOG Società Italiana Oleodotti Gaeta S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

16A09151

Decadenza dagli incarichi di commissario straordinario e liquidatore di talune società in amministrazione straordinaria, nonché di Presidente del Comitato di sorveglianza del Gruppo Finmek.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 dicembre 2016, il prof. Roberto Serrentino è dichiarato decaduto dagli incarichi di Commissario straordinario della S.r.l. Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e di Commissario liquidatore delle società S.I.C.I.E.T. S.p.A., G4 S.r.l. e Smet S.r.l. (Gruppo Siciet), Domenico Bosi & Figli s.n.c., Gitran S.p.A. (Gruppo Bosi), Impresa Mario Genghini, Sime S.p.A., e Sofir S.p.A. (Gruppo Genghini) Aerolinee Itavia S.p.A., Voxson S.p.A., *Nova* Soc. Coop. a r.l., Società Generale per Progettazioni Consulenze e Partecipazioni S.p.A. (ex Italconsult) e SIOG Società Italiana Oleodotti Gaeta S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché dall'incarico di Presidente del Comitato di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Finmek.

16A09152

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 6 dicembre 2016 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: "Iscrizione di varietà di mais e di cereali a paglia al registro nazionale". (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 297 del 21 dicembre 2016).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, la tabella FRUMENTO DURO presente a pag. 35, viene sostituita dalla seguente:

«FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
16398	Reale	Società Produttori Sementi S.p.A. - Argelato (BO)

TRITICALE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
16442	Satiro	Apsovsementi S.p.A. - Voghera (PV)
16443	Sileno	Apsovsementi S.p.A. - Voghera (PV)

».

17A00111

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-05) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00